



DOMENICO POMPILI
VESCOVO DI RIETI

Prot. 34/2022

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

Dopo aver attentamente esaminato il testo dello Statuto delle Confraternite della Diocesi di Rieti, unito al presente, nella nuova redazione che risponde sempre meglio alle esigenze di adeguamento alle norme della vigente legislazione della Chiesa e anche di giusta considerazione delle diverse condizioni del tempo presente;

Avendo constatato che insieme al doveroso rinnovamento viene mantenuto lo spirito che sempre ha animato queste apprezzate associazioni, come anche si tiene nel debito conto la loro esperienza secolare;

visti i canoni 304 §1 e 314 del C. J.C. con il presente

D E C R E T O

approvo lo Statuto delle Confraternite della Diocesi di Rieti,

nella certezza che questo favorisca la vita delle Confraternite e ne promuova l'opera, nella fedeltà alla Chiesa, a vantaggio dei fedeli;

Nell'occasione rinnovo il mio apprezzamento per l'opera svolta dalle Confraternite.

La formazione religiosa dei fedeli, la dedizione al Culto divino e l'animazione della carità siano sempre punti fermi del vostro operare.

Possa il Signore accompagnarvi e benedirvi sempre.

DIOCESI DI RIETI

STATUTO DIOCESANO PER LE CONFRATERNITE

CAPITOLO I COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1

La Confraternita è un'associazione pubblica di fedeli, uomini e donne, retta a norma dei cann. 298-311 e 312-320 del Codice di Diritto Canonico (in seguito CJC); come tale, la Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione del Vescovo diocesano.

Essa intesse rapporti di fraternità con le altre associazioni di fedeli e di collaborazione con gli organismi di partecipazione pastorale della Diocesi, della zona pastorale e della Parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede.

Art. 2

§ 1. La Confraternita persegue fini di religione e di culto, anche se la natura specifica del culto non le è propria, ma lo esercita in nome e per conto della Chiesa (can. 301, § 1).

Non ha scopi di lucro.

In particolare, essa ha come fine principale quello di costituire una comunità di fratelli nella fede che si edifica attorno alla Parola e all'Eucaristia, seguendo Cristo nell'osservanza del Vangelo e nell'esercizio delle opere di carità in comunione con la comunità ecclesiale sia parrocchiale che diocesana.

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone di:

- a. garantire la formazione alla vita cristiana e la santificazione degli associati;
- b. promuovere, in accordo con la competente autorità ecclesiastica, il culto pubblico della Chiesa ed attendere a particolari atti di devozione in onore del Ss.mo Sacramento, della Beata Vergine Maria e dei propri Santi Patroni;
- c. promuovere e partecipare a opere di misericordia spirituale e materiale;
- d. promuovere iniziative a carattere educativo e culturale col fine di rinnovare ed approfondire la vita cristiana di tutti i Confratelli e le Consorelle;
- e. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli eventuali edifici di proprietà;
- f. tutelare, custodire e conservare i beni storici, artistici e architettonici di proprietà della Confraternita o ad essa concessi in uso, secondo le direttive dell'Ordinario diocesano e le vigenti leggi civili, in sinergia con l'Ufficio tecnico diocesano.

§ 2. Ciascuna Confraternita potrà perseguire eventuali ulteriori specifici scopi indicati nel Regolamento proprio, mediante le azioni in esso previste.

§ 3. Tali finalità devono essere perseguite in comunione con l'autorità ecclesiastica e sono incoraggiate e sostenute dal Coordinamento Diocesano delle Confraternite, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento proprio.

§ 4. Ogni Confraternita deve svolgere le proprie attività in armonia con il piano pastorale diocesano e sarà rappresentata nel Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede.

Art. 3

La vita della Confraternita è anche regolata dalle proprie legittime consuetudini non esplicitamente abrogate e dal Regolamento proprio, approvato dall'assemblea dei soci e confermato dall'Ordinario Diocesano.

Art. 4

§ 1. I rapporti tra Parrocchia e Confraternita sono regolati da apposita convenzione scritta, approvata dal Vescovo diocesano, da rinnovarsi periodicamente con cadenza stabilita dalla convenzione medesima.

§ 2. Nessuna Confraternita può organizzare atti di culto pubblico senza preventivamente concordarli con il parroco. Senza il suo consenso non è lecito celebrare la Divina Liturgia in forma pubblica e solenne, con concorso di popolo, neppure nella chiesa di proprietà della Confraternita o ad essa affidata da qualsivoglia ente.

§ 3. Ordinariamente, nel luogo di culto di proprietà o di cui si è affidatari è possibile celebrare il culto riservato esclusivamente ai membri effettivi della Confraternita.

CAPITOLO II AMMISSIONE E DIMISSIONE

L'ammissione nella Confraternita

Art. 5

§ 1. Possono fare parte della Confraternita i battezzati di ambo i sessi che:

- a. abbiano raggiunto la maggiore età;
- b. siano cattolici, abbiano già ricevuto la Confermazione e il Sacramento dell'Eucaristia e abbiano seguito con esito positivo da percorso formativo previsto per l'aggregazione.
- c. abbiano dato testimonianza di vita cristiana col compimento dei propri doveri e con la pratica religiosa, conducendo una vita conforme al Vangelo;
- d. non abbiano riportato condanne penali gravi;
- e. siano disposti a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;
- f. non siano stati dimessi o sospesi da un'altra Confraternita;
- g. accettino senza riserva il presente Statuto quadro e il Regolamento proprio.

§ 2. Due possono essere le modalità di appartenenza alla Confraternita, o come socio effettivo o come socio collaboratore. Il socio effettivo, avendo i requisiti di cui al § 1 fa proprie tutte le finalità della Confraternita e accetta di partecipare pienamente alla vita

associativa, assumendo tutti i doveri e i diritti previsti dallo Statuto quadro e dal Regolamento proprio.

Il socio collaboratore è colui che, pur sentendosi attratto dall'ideale della Confraternita, o perché non possiede i requisiti previsti o per motivazioni del tutto personali, non sceglie di entrare a pieno titolo nella Confraternita, ma si mette a sua disposizione collaborando alle iniziative secondo le proprie possibilità. Il socio collaboratore, non assumendosi tutti i doveri, non godrà neppure di tutti i diritti come specificato dal Regolamento proprio.

§ 3. Possono far parte della Confraternita anche quanti vivono in situazione matrimoniale irregolare, ma solo dopo un congruo tempo di discernimento e dopo aver ottenuto espressa autorizzazione dall'Ordinario diocesano.

Art. 6

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente, non possono essere accettati coloro che:

- a. facciano già parte di un'altra Confraternita;
- b. siano impegnati in associazioni, gruppi, movimenti ecc., ispirati ad ideologie incompatibili con la fede cattolica;
- c. abbiano pubblicamente abbandonato la fede cattolica o siano incorsi nella censura della scomunica a norma del can. 316 § 1 del CJC;
- d. non partecipano ordinariamente alla vita sacramentale della comunità cristiana, non danno con la propria vita buona testimonianza al Vangelo;
- e. non mostrino di voler far proprio un cammino di fede più impegnativo.

Art. 7

§ 1. I minori di età compresa 13 ed i 17 anni, con il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, possono aderire alla Confraternita come "aspiranti", purché abbiano ricevuto i Sacramenti dell'Iniziazione cristiana, frequentino la vita parrocchiale e si impegnino a partecipare agli incontri formativi della Confraternita. Fino all'ammissione come membri effettivi non possono indossare l'abito proprio della Confraternita.

Eventuali segni di appartenenza devono evidenziare la differenza sostanziale di *status* tra "aspirante" e "membro effettivo" della Confraternita.

§ 2. La Confraternita ha anche cura in modo adeguato dei piccoli, inferiori ai 13 anni, che desiderano avvicinarsi alla vita della Confraternita. In tal caso, dovrà essere dato loro un segno distintivo diverso da quello degli "aspiranti" e dei "membri effettivi", e deve essere previsto un percorso formativo adatto alla loro età.

Nei loro confronti ci si attenga a quanto stabilito dall'autorità ecclesiastica circa la tutela dei minori.

Art. 8

Raggiunta la maggiore età, coloro che chiedono di essere ammessi alla Confraternita sono tenuti a formarsi adeguatamente come Novizi fino al momento dell'ammissione tra i "membri effettivi".

Art. 9

Non sono ammessi Confratelli onorari o Consorelle onorarie. Ogni uso contrario è riprovato.

Cosa ben diversa sono i "Confratelli o le Consorelle emeriti", cioè quei membri della Confraternita che per ragioni di età o di malattia, non possono più partecipare alla vita ordinaria della Confraternita, ma ne conservano lo spirito. Essi meritano riconoscenza e rispetto. Anche se perdono la voce passiva, conservano nelle votazioni la voce attiva.

Titolo II L'uscita dalla Confraternita

Art. 10

§ 1. Un Confratello o una Consorella cessa di appartenere alla Confraternita per cause previste dal diritto o se incorre in quanto enunciato nell'Art. 6. lettere b, c, d del presente Statuto.

§ 2. Inoltre, la cessazione dell'appartenenza alla Confraternita può avvenire a seguito del passaggio ad altra Confraternita, o per dimissione volontaria o disciplinare.

Il passaggio ad altra Confraternita

Art. 11

I Confratelli o le Consorelle, purché non siano incorsi in alcun caso previsto negli Articoli 6 e 14 del presente Statuto, possono chiedere di passare ad un'altra Confraternita della Diocesi.

Art. 12

Nel caso in cui un Confratello o una Consorella, incorso in un provvedimento disciplinare di dimissione da parte dell'autorità ecclesiastica, ottenesse fraudolentemente l'iscrizione in un'altra Confraternita, tale aggregazione resterebbe *ipso jure* senza effetto.

La dimissione volontaria e il rinnovo periodico della propria adesione

Art. 13

§ 1. In qualsiasi momento, per giusta causa, i Confratelli e le Consorelle possono chiedere di lasciare la Confraternita.

§ 2. In considerazione dei cambiamenti socio-culturali dei nostri tempi e le non rare mutazioni delle situazioni personali, degli stili di vita e delle scelte esistenziali che possono interessare anche i membri delle Confraternite, a tutti i sodali, in occasione delle votazioni per le elezioni delle cariche sociali, si chiede di rinnovare in modo libero, consapevole, responsabile e per iscritto la propria adesione alla Confraternita secondo la formula prevista dal Regolamento proprio.

Solo chi rinnova la propria adesione potrà partecipare alle votazioni godendo di voce attiva e passiva. Con la mancata rinnovazione della propria adesione il sodale perde lo *status* di membro effettivo.

La sospensione e la dimissione disciplinare

Art. 14

§ 1. Non possono rimanere nella Confraternita coloro che:

- a. non rispettino l'Autorità ecclesiastica, nella persona del Vescovo, dell'animatore spirituale, del parroco, e di altri ecclesiastici;
- b. siano causa di discordia, divisione, liti, etc. all'interno della Confraternita;
- c. si rendano manchevoli, nei confronti della Confraternita, a vantaggio proprio o dei parenti.

§ 2. La dimissione disciplinare, proposta dal Consiglio, è riservata all'Ordinario Diocesano.

Art. 15

§ 1. Coloro che, dopo la legittima accettazione nella Confraternita, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dagli Articoli 6 e 14, § 1, sono sospesi a tempo indeterminato, perché possano ravvedersi.

§ 2. Qualora non intendessero porre rimedio alla situazione, sono vivamente esortati a presentare la propria dimissione.

Art. 16

Se il Confratello o la Consorella persevera nel suo comportamento non consono allo spirito della Confraternita e non presenta la propria dimissione volontaria, il Consiglio delibera di proporre all'Ordinario Diocesano la dimissione disciplinare.

Art. 17

Il Confratello o la Consorella sospeso a tempo indeterminato si intende sospeso da ogni diritto spirituale e materiale e dalla partecipazione attiva e passiva alla vita della Confraternita.

Art. 18

I Confratelli o le Consorelle usciti o dimessi dalla Confraternita perdono definitivamente ogni diritto acquisito, spirituale e materiale.

CAPITOLO III DOVERI E DIRITTI DI CONFRATELLI E CONSORELLE

Art. 19

§ 1. Per la realizzazione dei fini della Confraternita, ogni sodale è tenuto a:

- a. frequentare gli incontri di catechesi promossi dall'Animatore spirituale e dal Consiglio;
- b. testimoniare una fervente vita religiosa, con la partecipazione assidua alla Messa nelle Domeniche e nei giorni festivi e, qualora non ne fosse impedito, la frequenza ai Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia;
- c. partecipare alle processioni di obbligo, nei modi previsti dal Regolamento proprio;
- d. visitare e soccorrere spiritualmente e materialmente, in caso di necessità, i Confratelli e le Consorelle ammalati, anziani o soli;

e. collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni dell'animatore spirituale e del Consiglio.

§ 2. Come previsto art. 5 § 2 la Confraternita può accogliere anche dei collaboratori o affiliati, i quali, pur ispirandosi agli ideali della Confraternita non sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative messe in atto dalla stessa, ma prestano la loro opera volontariamente, in spirito di collaborazione e in comunione con i sodali, in occasione della festa del santo patrono o in altre circostanze. I soci collaboratori o affiliati non hanno diritto di voto né attivo né passivo e non possono indossare l'abito proprio della Confraternita, anche se si può dar loro un segno distintivo come specificato nel Regolamento proprio.

§ 2. I collaboratori o affiliati quando lo desiderassero e ottemperate le condizioni previste dallo Statuto, possono chiedere la piena aggregazione. In questo caso, dopo un adeguato periodo di formazione e un accurato discernimento, possono essere ammessi a pieno titolo nella Confraternita.

Art. 20

Ogni sodale dal momento dell'ammissione è tenuto a:

- a. possedere la divisa della Confraternita approvata dall'Ordinario Diocesano il cui uso è obbligatorio ogniqualvolta è prevista la partecipazione ufficiale della Confraternita, secondo le disposizioni del Regolamento interno;
- b. avere la copia del presente Statuto e la copia del Regolamento interno;
- c. custodire il libretto personale rilasciato dalla Confraternita.

Art. 21

§ 1. All'atto dell'accettazione definitiva, di un Confratello o di una Consorella, la Confraternita ha facoltà di chiedere ai nuovi aggregati un contributo economico e anche una quota annuale associativa secondo quanto specificato nel Regolamento proprio.

§ 2. È in facoltà di ognuno versare delle libere elargizioni.

CAPITOLO IV GLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 22

Sono organi della Confraternita l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea

Art. 23

§ 1. L'Assemblea è costituita da tutti i Confratelli e le Consorelle legalmente associati alla Confraternita.

§ 2. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita a norma dei cann. 119 e 315 del CJC.

Art. 24

§ 1. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno. E' convocata dal Priore tramite comunicazione agli aventi diritto.

§ 2. L'Assemblea:

- a. elegge i Consiglieri che costituiranno il Consiglio direttivo;
- b. elegge tre Revisori dei conti che costituiranno il Collegio dei Revisori dei conti;
- c. approva il Regolamento proprio;
- d. stabilisce i benefici spirituali e materiali di sua competenza a favore dei Confratelli e delle Consorelle come indicato nel Regolamento interno;
- e. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- f. delibera per l'acquisto o l'alienazione dei beni mobili e immobili;
- g. delibera circa la costruzione, ampliamento o la straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà;
- h. autorizza il Priore a richiedere il consenso scritto dell'Ordinario Diocesano per quanto concerne ogni atto di straordinaria amministrazione.

§ 3. Le deliberazioni si adottano nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento proprio.

Il Consiglio

Art. 25

§ 1. Spetta al Consiglio direttivo l'elezione di una terna da presentare all'Ordinario diocesano affinché dalla terna scelga il Priore.

§ 2. Il Consiglio direttivo, che funge anche da Consiglio per gli affari economici a norma del can. 1280 del CJC, è composto da:

- a. il Priore;
- b. Il Vice-Priore che viene nominato direttamente dal priore;
- c. l'Animatore spirituale, assegnato alla Confraternita dall'Ordinario diocesano;
- d. i Consiglieri eletti dall'Assemblea;
- e. il Segretario e il Cassiere nominati dal Consiglio.

§ 3. Per evidenti ragioni di competenza Segretario e Cassiere possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio stesso a ragione di comprovata professionalità ed esperienza.

§ 3. Se scelti al di fuori dei membri del Consiglio, il Segretario ed il Cassiere non hanno diritto di voto.

§ 4. Le cariche, all'interno del Consiglio, non sono cumulabili.

§ 5. Il numero dei membri del Consiglio sarà scelto da ogni Confraternita in base al numero degli iscritti e determinato dal Regolamento proprio.

§ 6. Il Consiglio direttivo, come pure il Priore e gli altri Officiali restano in carica cinque anni. Gli Officiali possono essere rieletti solo per un secondo mandato.

Art. 26

§ 1. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Priore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando sia fatta domanda scritta dalla metà più uno dei Consiglieri o dall'Animatore spirituale.

§ 2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27

È principale compito del Consiglio direttivo promuovere quanto previsto nell'Art. 2 del presente Statuto.

Art. 28

Il Consiglio direttivo inoltre:

- a. nomina il Maestro dei Novizi;
- b. propone all'approvazione dell'Assemblea il testo del Regolamento proprio;
- c. esprime il consenso sulla stipula di contratti, assicurazioni ed ogni altro atto posto in essere dal Priore nell'ambito dell'amministrazione ordinaria;
- d. incarica il Priore a chiedere all'Assemblea degli associati l'autorizzazione per presentare all'Ordinario Diocesano le pratiche previste per gli atti di straordinaria amministrazione;
- e. fissa il limite della somma liquida di cui può disporre il Cassiere;
- f. fissa la quota di adesione per i nuovi iscritti e delibera circa l'annualità da pagare, se prevista;
- g. approva i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- h. propone all'Ordinario Diocesano l'adozione di dimissioni disciplinari nei confronti dei membri della Confraternita;
- i. ammette i nuovi membri della Confraternita, su proposta del Priore.

Art. 29

Il Consiglio direttivo non deve introdurre né contestare alcuna lite davanti al Tribunale civile in nome e per conto della Confraternita senza aver previamente ottenuto la licenza scritta dell'Ordinario Diocesano, a norma del can. 1288 del CJC.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 30

§ 1. I Revisori dei Conti hanno il compito di verificare i bilanci e di esprimere pareri di regolarità contabile.

§ 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal più suffragato dei tre eletti dall'Assemblea convocata in occasione delle elezioni del Consiglio direttivo.

§ 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti non abbisogna di conferma da parte dell'Ordinario Diocesano, ma inizia il suo mandato nella stessa data delle elezioni, dopo l'accettazione da parte dei singoli eletti.

§ 4. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.

CAPITOLO V GLI UFFICIALI, I COLLABORATORI E I LORO COMPITI

Art. 31

Coloro che ricoprono incarichi amministrativi, all'interno della Confraternita, prendono il nome di Ufficiali.

Il Priore e i Consiglieri

Art. 32

Il Priore è il moderatore della Confraternita a norma del can. 317 § 1 del CJC. E' nominato dall'Ordinario diocesano che lo sceglie nell'ambito della terna presentata dal Consiglio direttivo. Egli:

- a. ha la rappresentanza legale della Confraternita e risponde anche di fronte alle autorità civili circa i beni e le attività svolte dalla Confraternita;
- b. convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei membri e ne presiede le riunioni ordinarie e straordinarie, fissandone l'ordine del giorno;
- c. coordina l'attività della Confraternita;
- d. richiama con carità i Confratelli e le Consorelle mancanti, propone al Consiglio le misure previste dal presente Statuto e dal Regolamento per i Confratelli e le Consorelle manchevoli, dandone comunicazione agli interessati;
- e. mantiene i rapporti con l'Ordinario Diocesano e la Curia Diocesana;
- f. trasmette in Curia i verbali delle Assemblee, il rendiconto economico annuale per l'approvazione.
- g. vigila, assieme all'Animatore spirituale su quanto concerne la tutela dei minori.

Art. 33

Inoltre, il Priore:

- a. accoglie le domande di iscrizione e firma l'accettazione dei Confratelli e delle Consorelle, su delibera dell'Assemblea, dandone comunicazione agli interessati;
- b. presenta all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo, già approvati dal Consiglio;
- c. a norma del can. 319 del CJC, presenta all'Ufficio Amministrativo Diocesano, entro il mese di aprile, fedele rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte, insieme al verbale di approvazione dell'Assemblea;
- d. firma ogni mandato di pagamento e di riscossione, insieme al Cassiere;
- e. in quanto legale rappresentante è anche responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili;
- f. procede alla stipula dei contratti, delle assicurazioni, ecc. nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, ottenuto il consenso del Consiglio direttivo, acquisito il parere del Cassiere e del Segretario;
- g. su autorizzazione dell'Assemblea richiede per iscritto la licenza all'Ordinario Diocesano per gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 34

Il Vice-priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza temporanea o prolungata, rispondendo del suo operato al Consiglio e all'Assemblea.

Art. 35

I Consiglieri nello spirito della collegialità, della comunione e della corresponsabilità, collaborano col Priore per la buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, e per la ricerca del bene spirituale dei Confratelli e delle Consorelle.

L'Animatore spirituale (o Assistente ecclesiastico se Diacono o presbitero)

Art. 36

L'Animatore spirituale è nominato dal Vescovo a norma del can. 317, § 1 del CJC. Può essere il parroco o un altro presbitero della parrocchia in cui la Confraternita opera; oppure un presbitero o un diacono, o anche un laico, che siano competenti e formati e

idonei a svolgere un ministero tanto delicato come quello di guidare spiritualmente una Confraternita.

Art. 37

§ 1. Nella Confraternita l'Animatore spirituale rappresenta l'autorità ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità della stessa.

§ 2. Egli ha il diritto-dovere di:

- a. dirigere spiritualmente la Confraternita;
- b. essere a conoscenza degli argomenti da trattare nel Consiglio e nell'Assemblea;
- c. sottoscrivere i verbali delle adunanze dell'uno e dell'altra;
- d. esprimere il suo parere per l'accoglienza dei nuovi Confratelli o Consorelle in vista dell'ammissione;
- e. porre il visto sulle deliberazioni legittimamente adottate, sulle relazioni del bilancio consuntivo e preventivo, e sul libretto personale di ogni Confratello o Consorella.

Art. 38

L'animatore spirituale in quanto responsabile specifico della guida spirituale della Confraternita, è tenuto a:

- a. promuovere ed eventualmente seguire personalmente il corso di catechesi annuale con programma organico, cui ogni socio è tenuto a partecipare;
- b. curare gli incontri formativi degli Aspiranti e dei Novizi;
- c. educare alla preghiera personale e comunitaria e promuovere la formazione al servizio liturgico ed ai ministeri istituiti;
- d. indirizzare i Confratelli e le Consorelle alla testimonianza della carità in forme adeguate ai tempi e ai luoghi.
- e. vigilare, assieme al Priore, su quanto concerne la tutela dei minori secondo quanto stabilito dalla S. Sede e dalla Conferenza Episcopale, in sinergia e avvalendosi della competenza dell'Ufficio diocesano per la tutela dei minori.

Art. 39

§ 1. L'Animatore spirituale è responsabile, insieme al parroco (se diverso da questi) e al Priore, dei festeggiamenti religiosi promossi dalla Confraternita in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze, affinché si svolgano in conformità alle vigenti disposizioni del Vescovo e della Conferenza Episcopale Italiana.

§ 2. Nel caso in cui i programmi non siano rispettosi delle disposizioni ecclesiali e/o civili, ne informerà l'Ordinario Diocesano.

Art. 40

§ 1. Se la sede della Confraternita è in una chiesa non parrocchiale, l'Animatore spirituale anche se presbitero, non vi potrà svolgere le funzioni proprie del Parroco, come specificato dal can. 530 del CJC, fatte salve eventuali facoltà concesse espressamente dall'Ordinario diocesano.

§ 2. Se la sede della Confraternita è in una Chiesa parrocchiale, ci si atterrà a quanto stabilito, a tal riguardo, nella convenzione stipulata tra la Parrocchia e la Confraternita, come previsto dall'art. 4 del presente Statuto.

Il Segretario

Art. 41

Il Segretario deve essere persona, oltre che onesta e di autentica vita cristiana, competente nelle sue mansioni.

Art. 42

Il Segretario è il custode della documentazione della Confraternita; avrà cura di redigere e custodire soprattutto i seguenti registri:

1. registro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio;
2. registro dei Confratelli e delle Consorelle;
3. protocollo per la corrispondenza;
4. archivio storico della Confraternita;
5. registro dell'inventario dei beni e dei doni votivi.

Tali registri dovranno essere custoditi in luoghi sicuri e mai in case private. Nel regolamento interno si specifichi il luogo dove tali documenti vengono custoditi.

Art. 43

Il Segretario controfirma tutti gli atti dell'Assemblea e del Consiglio. La sua firma fa fede circa l'autenticità degli atti. Per eventuali inadempienze il segretario risponde in proprio all'Autorità

Ecclesiastica e Civile, oltre che al Consiglio.

Art. 44

Il Segretario è il custode diligente dell'archivio:

- a. non può permettere ad alcuno la consultazione dei documenti senza l'autorizzazione del Consiglio;
- b. non consentirà ad alcuno di portare fuori della sede della Confraternita qualunque documento senza il consenso dell'Ordinario Diocesano.

Art. 45

Il Segretario, d'intesa col Priore e col Cassiere, verificherà periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa.

Il Cassiere

Art. 46

Il Cassiere è persona, oltre che onesta e di autentica vita cristiana, competente in materia amministrativa ed economica; collabora col Consiglio e partecipa alle riunioni di esso.

Art. 47

Il Cassiere è l'amministratore della Confraternita e redige soprattutto i seguenti registri:

1. il libro di cassa;
2. il registro amministrativo;
3. il registro dei Legati;
4. lo scadenario.

Art. 48

Il Cassiere avrà cura particolare per la soddisfazione dei Legati e degli oneri di culto.

Gli altri collaboratori

Art. 49

Il Maestro dei Novizi è nominato dal Consiglio, su indicazione dell' Animatore spirituale.

Art. 50

Il Maestro dei Novizi, d'intesa con l' Animatore spirituale:

- a. educa e incoraggia i Novizi alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai Sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi e nelle ricorrenze anniversarie;
- b. alimenta nei Novizi la devozione verso i Santi Titolari;
- c. esorta a frequentare gli incontri formativi per tutto il periodo del Noviziato e, successivamente, il corso annuale di catechesi previsto per i Confratelli e le consorelle;
- d. illustra e spiega ai Novizi con ogni accuratezza gli articoli del presente Statuto e del Regolamento proprio;
- e. partecipa a tutti gli incontri formativi, per poter dialogare personalmente con i Novizi.

Art. 51

Il Maestro dei Novizi si occupa anche della formazione dei piccoli e degli Aspiranti.

Art. 52

Al termine del periodo di formazione il Maestro, e l' Animatore spirituale partecipano al Consiglio convocato per esaminare la richiesta di ammissione dei Novizi esprimendo, secondo coscienza, il nulla osta o il veto per l'ammissione, senza specificarne le ragioni se si tratta di questioni di foro interno. Parimenti esprimeranno il loro giudizio affinché gli Aspiranti, quando sono nelle condizioni previste, possano accedere al Noviziato.

Art. 53

Il Maestro dei Novizi, dopo i membri del Consiglio, ha la precedenza su tutti gli altri Confratelli o Consorelle nelle riunioni e nelle manifestazioni pubbliche; collabora con i Cerimonieri nelle celebrazioni liturgiche per l'ordine e la disciplina nelle processioni. Decade alla scadenza del Consiglio.

Art. 54

I Cerimonieri o i Mazzieri sono due Confratelli o Consorelle effettivi nominati dal Consiglio, ascoltato il parere dell'animatore spirituale. Essi devono distinguersi per assiduità alla vita di preghiera della Confraternita e si impegnano per il decoroso svolgimento delle celebrazioni liturgiche; collaborano con l'animatore spirituale per l'ordine e la disciplina nelle celebrazioni e nelle processioni.

CAPITOLO VI: ELEZIONI

Art. 55

§ 1. Tutti i membri effettivi della Confraternita hanno voce attiva e passiva; possono cioè eleggere ed essere eletti, se non sono impediti dal diritto.

§ 2. Il Priore accerta, unitamente al Consiglio, il diritto dei Confratelli e delle Consorelle a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, in base all'elenco fornito dal Segretario.

§ 3. Sono elettori tutti i Confratelli e le Consorelle che:

a. sono legittimati a restare nella Confraternita e che hanno rinnovato la propria adesione alla Confraternita.

b. sono in regola con il versamento delle quote annuali e/o degli altri contributi ove previsti;

c. non sono incorsi in provvedimenti disciplinari ancora in atto.

§ 4. Gli eleggibili, oltre ad avere i requisiti di cui all'Art. 5 del presente Statuto, devono:

a. essere stati aggregati alla Confraternita da almeno tre anni;

b. essere di età non superiore ai settantacinque anni.

§ 5. Non possono essere eletti:

a. i Confratelli e le Consorelle che sono già stati membri eletti del Consiglio per due mandati consecutivi;

b. quanti sono incorsi, anche precedentemente, in casi di provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto o adottati dall'Ordinario diocesano;

c. quanti sono stati ammessi come Confratelli e Consorelle essendo nelle condizioni previste all'Art 5 § 3;

d. coloro che occupano compiti direttivi in partiti politici, stante il can. 317, § 4 del CJC. oppure ricoprono cariche pubbliche.

Art. 56

Salvo necessità sopraggiunte, le Assemblee elettive si celebrano nel mese di Novembre dell'ultimo anno del mandato amministrativo, seguendo le procedure elettorali precisate dal Regolamento interno stilato in armonia col presente Statuto. E' riprovato ogni uso contrario.

Art. 57

Le Assemblee elettorali sono guidate dal Presidente Delegato, nominato dall'Ordinario Diocesano, il quale dirige le operazioni di voto, risolvendo ogni controversia sorta al momento, se non si tratti di materia già disciplinata dalla legge.

Art. 58

Fra i membri elettori il Presidente Delegato nomina due scrutatori che nelle operazioni di voto saranno assistiti dal Segretario uscente. Al Segretario spetta redigere il verbale delle elezioni. Esso dovrà essere controfirmato dagli scrutatori e dal Presidente Delegato e custodito diligentemente nell'archivio della Confraternita assieme alle schede usate per la votazione.

Art. 59

Il voto deve essere: segreto, libero, certo, assoluto, determinato e senza condizioni.

Art. 60

Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza, a norma del can. 167 del CJC. Coloro che per qualche difficoltà sono impossibilitati ad esprimere da soli il proprio voto potranno farsi aiutare da un Confratello o Consorella elettore presente, liberamente prescelto.

Art. 61

§ 1. Si considera eletto membro del Consiglio ogni Confratello o Consorella che consegue il maggior numero dei voti espressi e validi.

§ 2. A parità di voti, risulta eletto chi possiede la maggiore anzianità di ammissione e in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

§ 3. Il Segretario e il Cassiere sono scelti dal Consiglio direttivo anche al di fuori del consiglio stesso. In tal caso essi devono essere approvati dall'Assemblea dei soci della Confraternita.

Art. 62

Il Presidente Delegato è tenuto a consegnare all'Ordinario diocesano l'intero elenco degli eletti al consiglio direttivo con la notazione delle preferenze ottenute. Lo stesso presenterà all'Ordinario diocesano la terna espressa dal Consiglio direttivo per la carica di Priore. A norma del can. 317 § 1 del CJC. gli ufficiali entrano in carica dopo l'approvazione del dell'Ordinario diocesano.

Art. 63

§ 1. Tutti gli Officiali restano in carica cinque anni ed esercitano il proprio ruolo a titolo volontario e gratuito.

§ 2. Ciascun membro eletto del Consiglio e del Collegio dei Revisori può essere nuovamente eletto per un secondo mandato.

§ 3. Non è possibile ricoprire cariche elettive per più di due mandati consecutivi, salvo casi particolari per i quali provvede l'Ordinario diocesano con disposizioni date all'occorrenza.

Art. 64

§ 1. Nel caso che un membro del Consiglio venga meno in maniera definitiva, per morte o per dimissione o perché definitivamente impedito, subentra il primo dei non eletti, dopo aver ottenuto la conferma dell'Ordinario diocesano.

§ 2. Nel caso che tale circostanza si verifichi per uno dei Revisori dei Conti, subentra immediatamente il primo dei non eletti.

CAPITOLO VII MEZZI ECONOMICI ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 65

§ 1. Il patrimonio della Confraternita è costituito da tutte le entrate così come indicate nel presente articolo. L'amministrazione di tale patrimonio è regolata dai canoni del Libro quinto del CJC.

§ 2. Le entrate della Confraternita sono costituite da:

- a. redditi da beni mobili ed immobili regolarmente inventariati;
- b. eventuale quota d'iscrizione;
- c. eventuale quota annuale dei Confratelli e Consorelle;

Art. 66

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 67

I bilanci, come i registri dell'amministrazione, sono soggetti all'esame dall'Ordinario diocesano a norma del can. 319 del CJC.

Art. 68

L'Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio, salvo il diritto di vigilanza dell'Ordinario diocesano ed il suo potere di intervenire in caso di negligenza a norma dei cann. 1276 e 1279 del CJC.

Art. 69

§ 1. Il Consiglio, nell'amministrare i beni:

- a. osserva le disposizioni canoniche stabilite nel Libro V del CJC;
- b. tiene in ordine i registri delle entrate e delle uscite;
- c. redige lo stato patrimoniale ed il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli entrambi della relativa documentazione;
- d. redige annualmente i preventivi delle entrate e delle uscite.

§ 2. Le Confraternite che hanno personalità giuridica canonica riconosciuta dallo Stato Italiano sono parimenti soggette alle leggi civili.

§ 3. Ogni Confraternita è tenuta a stipulare una adeguata polizza assicurativa prendendo accordi con l'Economato diocesano potendo usufruire delle convenzioni poste in essere dall'Economato stesso con alcune agenzie assicurative.

Art. 70

§ 1. Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione si richiede obbligatoriamente il consenso scritto del Vescovo diocesano, oltre che l'autorizzazione dell'Assemblea come previsto dall'art. 24, § 2 lett. i, pena la nullità degli atti.

§ 2. Per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione è necessaria la licenza dell'Ordinario diocesano, a norma del can. 1267, § 2 del CJC

Art. 71

Tutte le prestazioni dei soci nei confronti della Confraternita sono gratuite ed è assolutamente vietato distribuire ai Confratelli e Consorelle, anche in modo indiretto o per mezzo di prestanome, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita della Confraternita.

CAPITOLO VIII NORME GENERALI

Art. 72

L'Ordinario diocesano può sospendere o espellere un sodale anche per cause non previste espressamente dal presente Statuto a norma dei cann. 308 e 316, § 2 del CJC.

Art. 73

§ 1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'Ordinario diocesano, a norma del can. 318, § 1 del CJC, può sciogliere il Consiglio e designare un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita.

§ 2. L'Ordinario diocesano può rimuovere ciascun Consigliere a norma del can. 318, § 2 del CJC.

Art. 74

Per gravi cause l'Ordinario diocesano può sopprimere la Confraternita a norma del can. 320 § 2 del CJC.

Art. 75

§ 1. La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dall'Ordinario diocesano a norma del can. 320, § 2 del CJC o se ha cessato di agire da oltre cento anni.

§ 2. In caso di estinzione della Confraternita, il suo patrimonio sarà attribuito ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dall'Ordinario diocesano, seguendo la procedura prevista dall'Art. 20 delle Norme circa gli Enti e Beni ecclesiastici in Italia, approvate con Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 76

Il testo del Regolamento proprio di una Confraternita, la sua revisione o il suo cambiamento necessita dell'approvazione dell'Ordinario diocesano a norma del can 314 CJC. Solo a lui compete l'interpretazione esatta ed autentica o concedere eventuali dispense.

Art. 77

Per quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento proprio, valgono le norme del diritto canonico comune, nonché le leggi italiane in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici, in modo particolare a quelli civilmente riconosciuti.

Art. 78


Il presente Statuto è lo Statuto quadro cui tutte le Confraternite della Diocesi di Rieti devono far riferimento.

Art. 79

Per ogni questione di tipo legale sia civile che canonica è competente l'Ufficio giuridico della Diocesi di Rieti e il Coordinamento diocesano delle Confraternite.

Rieti li 23/08/2022

mm. Filippo di Fazio
Il Cancelliere



Mons. Domenico Pompili